

Normativa e prassi

Deducibilità interessi passivi. Speciale per holding assicurative

23 Giugno 2011

Occhio però al rispetto del requisito di “esercizio esclusivo o prevalente” di attività creditizie e finanziarie



Le holding che detengono partecipazioni in società di assicurazioni fanno parte della categoria dei soggetti “non industriali” e, pertanto, applicano il “regime speciale” in base al quale è possibile dedurre integralmente (comma 5-*bis*, articolo 96, del Tuir) gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti tra soggetti dello stesso gruppo fiscale e compensare (comma 7) le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotti e di Rol non utilizzato. Questo perché è possibile assimilare le

holding con partecipazioni in società di assicurazioni a quelle che partecipano al capitale di società creditizie e finanziarie. È, in sintesi, l’ulteriore chiarimento fornito con la **risoluzione 68/E** del 23 giugno che, appunto, va ad arricchire quanto già precisato con le circolari 19 e 37 del 2009, sulla deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa. Una materia largamente visitata e modificata dalla legge finanziaria per il 2008 (la 244/2007).

Detto ciò, la risoluzione riepiloga le disposizioni contenute nell’articolo 96 del Tuir (commi da 1 a 4 e commi 5, 5-*bis* e 7). Un riassunto per ribadire la finalità delle norme e la ragione del nuovo chiarimento. Nel primo “blocco” di commi è, infatti, previsto un “regime ordinario” applicabile alle *fiscal unit* “industriali”, in base al quale l’ammontare degli interessi passivi che derivano da rapporti di natura finanziaria può essere dedotto fino a concorrenza degli interessi attivi, con possibilità di riporto in avanti delle eccedenze nel limite del 30% del Rol (risultato operativo lordo) non utilizzato.

Per altri soggetti Ires (comma 5 e 5-*bis*), tra i quali le banche e gli altri soggetti finanziari, invece, il Tuir prevede un regime “speciale” di deduzione degli interessi passivi pari al 96% del loro

ammontare. In tale sistema rientrano anche le holding le cui partecipazioni sono possedute in misura “prevalente” in società bancarie, assicurative e finanziarie. Nel 5-*bis*, inoltre, è stabilito un trattamento particolare per chi partecipa al consolidato fiscale nazionale, nell’ambito del quale è possibile dedurre integralmente gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti tra soggetti del medesimo gruppo fiscale e compensare (comma 7) le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotti e di RoI non utilizzato.

Quindi, per le holding assicurative, regime “speciale” sì, anche con riferimento alla disciplina prevista nel consolidato nazionale, ma a una condizione: che risulti positiva la verifica del requisito di “esercizio esclusivo e prevalente” di attività sia creditizie e finanziarie sia assicurative, da parte delle partecipate.

In caso contrario, se cioè nel consolidato vi siano anche soggetti “industriali” in “regime ordinario”, andranno individuati due sottogruppi consolidati e la deduzione degli interessi passivi relativi a ciascuno di essi seguirà le regole proprie dettate dal legislatore, rispettivamente per le società “industriali” e per quelle “finanziarie”, evitando in tal modo possibili duplicazioni di deduzione.

di

Paola Pullella Lucano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/deducibilita-interessi-passivi-speciale-holding-assicurative>